



Comune di Modena
Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia

Modena, 4/03/2010

Protocollo generale n. 28296/2010
DO/do

**A tutto il personale
del Settore Trasformazione Urbana
e Qualità Edilizia**

Agli Ordini e Collegi professionali

LORO SEDI

E, per conoscenza

Arch. Pier Giuseppe Mucci
Dirigente Responsabile del Settore
Ambiente

Dr. Alessandro Annovi Dirigente
Responsabile del Servizio Risorse e
Territorio del Settore Ambiente

Geom. Fabrizio Desco
Responsabile dell'Ufficio Tutela
paesaggistica del Settore Ambiente

LORO SEDI

**OGGETTO: INTERVENTI SU IMMOBILI ASSOGGETTATI A VINCOLO PAESAGGISTICO —
NOVITA' NELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.**

Gentili colleghi, gentili professionisti,

con questa nota informativa comunico che dall'inizio di quest'anno è cambiata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, provvedimento amministrativo che, come noto, è di competenza, nel nostro Comune, del Settore Ambiente.

Si tratta di un provvedimento che è necessario acquisire, prima di poter ottenere un titolo abilitativo edilizio (DIA o permesso di costruire) che consente l'avvio di un cantiere.

Via Santi n. 60
41123 Modena
Tel. 059-20311
Fax 059-2032164

A seguito di incontri tra i funzionari del mio Settore e i colleghi del Settore Ambiente, è stata delineata la procedura, per rispettare le novità normative e soprattutto i termini ristretti definiti dalla legge.

Di seguito riporto le fonti e la procedura per gestire le richieste presentate dal 1/01/2010.

FONTI NORMATIVE STATALI:

- **D.LGS.22/01/2004 n.42** “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della L.6/07/2002 n. 137”, come successivamente modificato.
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) del 12/12/2005** (pubblicato nella G.U. n.25 del 31/01/2006) “*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.LGS.42/2004*”, in vigore dal 31/07/2006. Con questo DPCM sono definiti le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della **RELAZIONE PAESAGGISTICA**, che deve sempre accompagnare la richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nel caso di interventi edilizi su immobili assoggettati a vincolo paesaggistico.

FONTI NORMATIVE REGIONALI:

- L.R.30/11/2009 n.23¹ (che ha abrogato la L.R. 1/08/1978 n.26), che contiene altresì la delega ai Comuni all’esercizio delle funzioni in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche².
- Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Emilia Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia Romagna (ai sensi dell’art.46 della L.R.25/11/2002 n.31) firmato il 9/10/2003 e pubblicato sul BUR n.161 del 27/10/2003.
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1676 del 20/10/2008³.

NUOVA PROCEDURA IN VIGORE DAL 1/01/2010:

Dal 1/01/2010 vale la nuova procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, definita **all’art.146 D.LGS./2004** già sostituito dall’art. 16 del D.LGS.157/2006 e poi ancora sostituito **dall’art.2, comma 1, lettera s) del D.LGS.26/03/2008 n. 63** “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.LGS. 22/01/2004 n.42 in relazione al paesaggio”.

Come novità significativa segnalo che la nuova procedura riserva al Soprintendente il potere di esprimere un parere preliminare vincolante sugli interventi nelle aree protette, Quindi, mentre prima il Soprintendente esercitava un controllo di legittimità successivo all’emanazione dell’autorizzazione paesaggistica, oggi deve esprimersi prima.

DOMANDA:

La domanda di autorizzazione paesaggistica viene presentata sempre all’Unità Sportello unico all’attività edilizia e all’impresa del Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia,

¹ La L.R. 30/11/2009 n.23 “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della L.R.24/03/2000 n.20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) e norme transitorie in merito alla L.R. 30/10/2008 n.19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) è pubblicata sul BUR n.204 del 30/11/2009.

² In Emilia Romagna, la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art.151 D.Lgs.490/1999 (oggi D.Lgs.42/2004), è stata attribuita al Comune dalla L.R.26/1978.

³ G.R. n.1676 del 20/10/2008 “Attuazione del D.LGS.24/01/2004 n.42 e s.m. – Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art.11 della L.R.1/08/1978 n.26”.

contestualmente alla presentazione del progetto edilizio (DIA o richiesta di rilascio del permesso di costruire).

Alla domanda va allegata la documentazione prevista dalla legge e dal RUE, in particolare, va sempre allegata la Relazione paesaggistica, come prevede il DPCM del 12/12/2005 citato.

ISTRUTTORIA:

Come già accadeva con la vecchia procedura, l'autorizzazione paesaggistica viene acquisita nell'ambito di un sub-procedimento, che si inserisce all'interno del procedimento edilizio.

Competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è il Settore Ambiente del Comune di Modena (a cui la Regione ha delegato questa funzione).

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L.241/1990 e s.m., Responsabile del procedimento e del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è il dr. Alessandro Annovi, Dirigente Responsabile del Servizio Risorse e Territorio del Settore Ambiente.

Gli uffici del Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia gestiscono le verifiche e l'istruttoria, a stretto contatto con il geom. Fabrizio Desco, referente del Settore ambiente per le verifiche di natura ambientale su questi progetti.

Per cui, quando viene presentata una domanda di rilascio di permesso di costruire (o una DIA), se è presente anche la domanda di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dispongo che la copia della domanda con la relativa documentazione vada, **il giorno successivo**, trasmessa al geom. Fabrizio Desco.

Il termine complessivo di rilascio del permesso di costruire (art.31.15, comma 6 RUE) non viene né sospeso, né interrotto. Invece è previsto che sia interrotto il termine di efficacia della DIA, fino al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art.31.6, comma 5 RUE).

Il Settore Ambiente ha **40 giorni** (da quando la domanda risulta presentata al Comune assieme al progetto edilizio) per effettuare la sua **istruttoria**, nell'ambito della quale:

1. verifica la correttezza e la completezza della domanda e ha cura di richiedere autonomamente ai privati l'eventuale integrazione necessaria (art.146, comma 7);
2. verifica la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato (art.146, comma 3) dalla quale scaturisce la relazione tecnica illustrativa che l'istruttore del settore ambiente deve poi redigere, come chiarito sotto al punto 4);
3. acquisisce il parere della C.Q. (Commissione per la qualità paesaggistica e architettonica) (l'istruttore del settore ambiente redige la sua relazione tecnica e può partecipare alla seduta della C.Q. nella quale si discute del progetto di che trattasi e scarica, il giorno dopo, direttamente da Internet, il parere emanato);
4. trasmette al Soprintendente la proposta di rilascio (o di diniego) dell'autorizzazione paesaggistica, corredata da (art.146, comma 7):
 - a) una copia della domanda di autorizzazione paesaggistica presentata dal privato;
 - b) una copia della relazione paesaggistica;
 - c) una copia del parere della C.Q.;
 - d) una relazione tecnica illustrativa delle motivazioni a sostegno della proposta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica);
5. invia al privato richiedente una lettera con la quale informa che è stato avviato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi della legge 241/1990 e ai sensi dell'art.146, comma 7, del D.LGS.4272004 e successive modificazioni e integrazioni; in questa lettera va indicato il nome del Responsabile del procedimento e del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

PARERE DEL SOPRINTENDENTE:

Da quando riceve gli atti (indicati al punto 4 precedente), il Soprintendente ha **45 giorni** per esprimere un parere, limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento progettato nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle norme (art.146, comma 8).

Si tratta di un parere **obbligatorio e vincolante** (art.146, comma 5). Il parere è obbligatorio, ma non vincolante, solo nel caso in cui le Regioni abbiano approvato un piano paesistico.

Una volta espresso, il parere viene inviato dal Soprintendente al Settore Ambiente del Comune.

RILASCIO (O DINIEGO) DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:

Da quando riceve il parere del Soprintendente, il Settore ambiente ha **20 giorni** (art. 146, comma 8) per:

- rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, se il parere del Soprintendente è favorevole, o se è favorevole con prescrizioni (la data di rilascio è la data del protocollo generale in uscita);
- inviare la lettera di preavviso di diniego dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 10 bis L.241/1990 e s.m., se il parere del Soprintendente è negativo.

Il Settore Ambiente provvede a trasmettere l'autorizzazione paesaggistica al richiedente, al Soprintendente e al Dirigente del Settore trasformazione urbana e qualità edilizia, per la prosecuzione delle procedure edilizie (art. 146, comma 11).

EFFICACIA E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:

L'autorizzazione paesaggistica diventa **efficace** dopo **30 giorni** dal suo rilascio (per data di rilascio, come già scritto, si intende la data di protocollo generale in uscita) (art.146, comma 11).

Dalla data di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, cominciano a decorrere i 30 giorni per l'efficacia della DIA, che era stata interrotta. Può essere inoltre concluso il procedimento di rilascio, o diniego, del permesso di costruire.

L'autorizzazione paesaggistica è **valida** per **5 anni** dalla data di rilascio. Decorso questo termine, l'esecuzione dei lavori progettati, deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, comma 4), se i lavori non sono stati effettuati o conclusi.

Quando viene presentata una domanda di rilascio di certificato di conformità edilizia e agibilità, a conclusione di lavori su immobile assoggettato ad autorizzazione paesaggistica, dispongo che ne venga data comunicazione, via mail, anche al geom. Fabrizio Desco, per i controlli di competenza del Settore Ambiente.

INTERVENTI SOSTITUTIVI:

Se il Soprintendente non rende il parere nei 45 giorni previsti, il Settore ambiente deve convocare una conferenza di servizi (art.14 ss L.241/1990 e s.m.), alla quale il Soprintendente partecipa, o fa pervenire il suo parere scritto (art.146, comma 9).

la conferenza di servizi si pronuncia tassativamente entro **15 giorni**.

In ogni caso, se il Soprintendente non si è espresso, **decorsi 60 giorni** da quando riceve gli atti (indicati al punto 4 precedente), il Settore Ambiente conclude il procedimento con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, o con il diniego (previa comunicazione del preavviso).

TERMINE DEL PROCEDIMENTO:

il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come sopra descritto, può avere, dunque, una **durata massima di 105 giorni (120 giorni se viene indetta una conferenza di servizi)**.

La nuova disciplina si applica anche ai procedimenti che, al 31/12/2009, non si erano ancora conclusi con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

TUTELA DEL PRIVATO:

Se sono decorsi tutti i termini del procedimento, senza che abbia avuta notizia del preavviso di diniego, o del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il privato può inviare la richiesta di autorizzazione paesaggistica, in via sostitutiva, alla **Regione**, la quale provvede (anche mediante un commissario ad acta) entro i successivi **60 giorni**.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA:

Di norma non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, dopo l'avvenuta realizzazione, anche parziale, degli interventi progettati (art. 146, comma 4).

Solo nei casi previsti all'art. 167, commi 4 e 5 del D.LGS.42/2004 e s.m., il Settore Ambiente rilascia un provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, che invia al Soprintendente per il parere vincolante e, solo se detto parere risulta positivo, viene poi rilasciata l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

OBBLIGHI DI DIFFUSIONE DEI DATI:

Il Settore Ambiente ha un nuovo obbligo: compilare e tenere aggiornato un elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, che deve essere liberamente consultabile presso la sede del settore e deve anche essere pubblicato nel sito del Comune (art. 146, comma 13).

Il Settore Ambiente deve poi inviare questo elenco, ogni 3 mesi, al Soprintendente e alla Regione, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

A questo proposito, con lettera prot. 0297808 del 31/12/2009, il dr. Enrico Cocchi, Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata della Regione Emilia Romagna, ha comunicato che la Regione elabora uno SCHEMA TIPO a cui fare riferimento, per uniformare l'attività comunale di informazione dei dati da comunicare. Con questa stessa lettera, il Direttore ha altresì comunicato che è in corso di emanazione il DPR (previsto all'art.146, comma 9) che prevede una procedura ulteriormente semplificata per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi individuati come di lieve entità.

La presente vale come disposizione di servizio.

Cordiali saluti

***Il Dirigente Responsabile del settore
Ing. Giovanni Villanti***